



## COMUNE DI NOVATE MILANESE

**APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**REGOLAMENTO**

**Approvato con deliberazione C.C. n. 151 del 21/12/1998**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 22 del 10/02/2000**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 146 del 11/12/2000**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 111 del 20/12/2001**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 81 del 20/12/2004**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 58 del 28/09/2010**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 07/04/2011**

**Modificato con deliberazione C.C. n. 38 dell'08/05/2014**

## INDICE

<b>CAPO I - FINALITÀ</b>	
<b>ART. 1 - FINALITÀ</b> .....	2
<b>ART. 2 - ESENZIONI</b> .....	2
<b>CAPO II - FABBRICATI</b>	
<b>ART. 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO</b> .....	2
<b>ART. 4 - RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED</b> <b>INABITABILI</b> .....	3
<b>ART. 5 - ABITAZIONI NON LOCATE</b> .....	3
<b>ART. 6 - FABBRICATI INVENDUTI</b> .....	3
<b>ART. 7 - UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE</b> <b>PRINCIPALE</b> .....	3
<b>CAPO III - AREE FABBRICABILI</b>	
<b>ART. 8 - DEFINIZIONE DI AREE FABBRICABILI</b> .....	4
<b>ART. 9 - DEFINIZIONE DEL VALORE DI RIFERIMENTO</b> <b>DELLE AREE FABBRICABILI</b> .....	5
<b>ART. 10 - DECORRENZA VARIAZIONI P.R.G.</b> .....	6
<b>CAPO IV - TERRENI AGRICOLI</b>	
<b>ART. 11 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO</b> .....	6
<b>CAPO V - DICHIARAZIONI - ACCERTAMENTI - PAGAMENTI</b>	
<b>ART. 12 - DICHIARAZIONE / DENUNCIA / COMUNICAZIONI</b> .....	6
<b>ART. 13 - LIQUIDAZIONE</b> .....	7
<b>ART. 14 - ACCERTAMENTO</b> .....	7
<b>ART. 15 - RIMBORSI</b> .....	8
<b>ART. 16 - SANZIONI</b> .....	8
<b>ART. 17 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL</b> <b>CONTRIBUENTE</b> .....	8
<b>ART. 18 - CONTENZIOSO</b> .....	8
<b>ART. 19 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE</b> .....	8
<b>ART. 20 - GESTIONE DEL SERVIZIO</b> .....	9
<b>ART. 21 - VERSAMENTI</b> .....	9
<b>ART. 22 - COMPENSO INCENTIVANTE</b> .....	9
<b>CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE</b>	
<b>ART. 23 - RINVIO</b> .....	10
<b>ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE</b> .....	10
<b>ALLEGATO A - SANZIONI AMMINISTRATIVE</b> .....	11
<b>TABELLA B - VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE</b> <b>FABBRICABILI ANNI 1993 - 1999</b> .....	13

**CAPO I  
FINALITÀ**

**ART. 1  
FINALITÀ**

1. Il presente regolamento determina le modalità d'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e integra la specifica disciplina legislativa in materia.
2. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**ART. 2  
ESENZIONI**

1. L'esenzione dell'imposta è prevista per gli immobili di cui all'art. 7 del D.Lgs. 504/92.
2. **L'esenzione prevista dall'art.7, comma 1, lett.i) del D.Lgs. 504/92, è riconosciuta solo all'Ente non commerciale possessore del fabbricato e da esso utilizzato per lo svolgimento delle attività elencate nella medesima lettera i).  
L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.**
3. **abrogato**

**CAPO II  
FABBRICATI**

**ART. 3  
DEFINIZIONE DI FABBRICATO**

1. Si assumono le definizioni contenute nell'art. 2 del D.Lgs. 504/92 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Inoltre si ritiene utile dare un'interpretazione dei termini sottoindicati, tenuto conto del diverso regime tariffario che il Comune potrebbe adottare con riferimento a specifiche categorie di edifici:
  - a) unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali da A/1 a A/9, utilizzabili ai fini abitativi non tenute a disposizione del possessore per uso personale diretto e di fatto senza consumi di utenza;
  - b) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese immobiliari: s'intendono quei fabbricati idonei all'uso, ma involontariamente rimasti invenduti in assenza di acquirenti;
  - c) fabbricati tenuti a disposizione: s'intendono quei fabbricati che sono idonei all'uso, ma che sono utilizzati in modo saltuario direttamente dal possessore in aggiunta all'abitazione principale anche se quest'ultima non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
  - d) fabbricati inagibili o inabitabili: s'intendono quei fabbricati che oggettivamente sono inadatti all'uso, essendo mancanti quei requisiti di sicurezza o d'igiene ritenuti indispensabili dalla Pubblica Amministrazione per il relativo utilizzo.

Tale inagibilità, per consentirne la detrazione, non deve essere superabile da alcun intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria.

I fabbricati per i quali è stata rilasciata autorizzazione o concessione edilizia, si ritiene non possano essere considerati inagibili o inabitabili e quindi devono scontare l'imposta sulla base delle rendite catastali loro attribuite.

Di contro, i fabbricati per i quali è stata rilasciata concessione edilizia ai sensi della lettera d) dell'art. 31 della legge n. 457/78 devono sottostare a tassazione sulla base del valore venale dell'area sulla quale insistono e ciò fino al momento dell'ultimazione dei lavori;

- e) ruderi: s'intendono quegli immobili abbandonati e fatiscenti. Anche i suddetti immobili devono essere assoggettati a tributo in relazione al valore venale dell'area sulla quale insistono.

3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione e per il quale può essere rilasciata la licenza di abitabilità.

Le opere di costruzione sono ultimate quando sono terminati i lavori per cui la concessione edilizia è necessaria. Perciò non assumono rilievo quei lavori che non richiedono concessione edilizia.

#### **ART. 4 RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI**

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

3. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15 del 04/01/1968.

In tal caso il contribuente deve presentare al Comune comunicazione di variazione ICI con allegata la dichiarazione sostitutiva.

In tale comunicazione dovranno essere indicate le caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati non superabili con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ex art.31 legge 457/78.

#### **ART. 5 ABITAZIONI NON LOCATE**

1. Il Consiglio Comunale può adottare un'aliquota differenziata per gli alloggi sfitti.

2. S'intendono per abitazioni non locate quegli alloggi sfitti da oltre sei mesi consecutivi e che non sono oggetto di interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione.

#### **ART. 6 FABBRICATI INVENDUTI**

Gli alloggi di nuova costruzione posseduti da società o privati costruiti allo scopo di commercializzarli, per i primi tre anni dalla loro ultimazione saranno soggetti all'aliquota stabilita dal Consiglio Comunale nei termini e limiti imposti dalla legge.

**ART. 7**  
**UNITA IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale s'intende quella nella quale il soggetto passivo d'imposta dimora abitualmente con la sua famiglia e coincide con la residenza anagrafica. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le cantine, i box, i posti macchina coperti o scoperti che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale, nel limite di n.1 box/posto auto e di n.1 cantina, in deroga a quanto previsto dagli artt.817 e 818 del Codice Civile. Presupposto fondamentale è la coincidenza della titolarità delle pertinenze con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento, con riserva di controllo di tale requisito da parte del Servizio Entrate, mediante incrocio con i dati relativi alla Tariffa Smaltimento Rifiuti. Le unità immobiliari considerate pertinenze dell'abitazione principale devono essere dichiarate dal contribuente su appositi modelli predisposti dal Servizio Entrate, da presentarsi entro il termine di versamento dell'imposta ICI.

2. L'immobile adibito ad abitazione principale da parte del possessore gode di una detrazione dell'imposta che è determinata annualmente dal Consiglio Comunale nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge.

3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi (comproprietari o titolari di diritti reali) la detrazione spetta in parti uguali tra loro, sempre fino a concorrenza dell'imposta da ciascuno dovuta.

4. L'applicazione dell'aliquota od anche della detrazione per l'abitazione principale spetta anche alle unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito a parenti in linea retta purché risultino ivi residenti ed è determinata annualmente dal Consiglio Comunale.

Tale beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione sopra prevista e viene concessa a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modello predisposto dal Comune.

5. La detrazione per l'abitazione principale è applicata alle unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e viene concessa a seguito di istanza prodotta dal richiedente su modello predisposto dal Comune.

6. La detrazione spetta ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

7. Si riconosce l'incremento della detrazione per l'abitazione principale stabilito annualmente dal Consiglio Comunale con la deliberazione di determinazione di aliquote e detrazione, alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti, in età pensionabile, senza reddito o percettori di pensioni minime, sociali, di invalidità (minimo 50%), che costituiscono l'unica fonte di reddito oltre alla casa d'abitazione e relative pertinenze;
- soggetti passivi d'imposta portatori di handicap o che abbiano nel nucleo familiare, rilevabile anagraficamente, figli di portatori di handicap;

I soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 7., fermo restando il limite massimo reddituale di € 15.493,71 (£. 30.000.000) a nucleo familiare, devono comunicare al Servizio Entrate, su apposita modulistica, entro il termine di pagamento dell'imposta stessa, la posizione reddituale e la particolare condizione che consente loro l'utilizzo di tale beneficio.

**CAPO III  
AREE FABBRICABILI**

**ART. 8  
DEFINIZIONE DI AREE FABBRICABILI**

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni.

- a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9/1/63 n° 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
- b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 70% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

2. La base imponibile è costituita dal valore dell'area anche nei seguenti casi:

- utilizzazione edificatoria dell'area;
- demolizione del fabbricato;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo (art. 31, comma 1, lettera c) della L. 05.08.1978, n. 457);
- interventi di ristrutturazione edilizia (art. 31, comma 1, lettera d) della L. 5/8/1978, n. 457);
- interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 31, comma 1, lettera e) della L. 5/8/78, n. 457).

Nei suddetti casi la base imponibile è costituita dal valore dell'area fabbricabile, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione.

Qualora il fabbricato sia comunque utilizzato anche prima dell'ultimazione, la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato stesso, e non più dell'area.

3. Le aree fabbricabili sono suddivise così come indicato nelle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) del Piano Regolatore Generale vigente al 1° gennaio di ogni anno d'imposizione.

**ART. 9  
DEFINIZIONE DEL VALORE DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione, determinato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.59 c.1 lett.g del D.Lgs.446/97, secondo i seguenti parametri:

- a) la destinazione d'uso dell'area;
- b) l'indice di fabbricabilità;
- c) listino dei prezzi accertati presso la Borsa Immobiliare di Milano della C.C.I.A.;
- d) la superficie fondiaria; se la superficie fondiaria è inferiore al lotto minimo fabbricabile, si opera una riduzione proporzionale.

2. Il Consiglio Comunale, periodicamente e quando ne ricorre la necessità, su proposta dell'Ufficio Tecnico e/o del Servizio Entrate, delibera i valori venali di riferimento e ne consente la diffusione e conoscenza alla cittadinanza.

3. Per gli accertamenti dal 1993 al 1999, il valore delle aree fabbricabili, predisposto secondo i parametri sopra descritti, è determinato secondo l'allegata tabella B.

4. Non si farà luogo ad accertamento qualora l'imposta risulti tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

#### **ART. 10 DECORRENZA VARIAZIONI P.R.G.**

1. Per le aree divenute inedificabili a seguito di variazioni del PRG è previsto il rimborso a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione da parte del C.C. delle varianti al PRG.

2. Per le aree che subiscono una variazione di destinazione, a seguito di varianti al PRG, il valore venale delle aree avrà effetto, ai fini impositivi, dal 1° gennaio dell'anno successivo in cui gli organi competenti hanno approvato definitivamente il PRG.

#### **CAPO IV TERRENI AGRICOLI**

#### **ART. 11 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO**

Per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati negli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile.

**CAPO V**  
**DICHIARAZIONI - ACCERTAMENTI - PAGAMENTI**

**ART. 12**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi d'imposta sono il proprietario di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli ecc.) ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Soggetto passivo d'imposta è il coniuge superstite, ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile e il coniuge separato convenzionalmente o per sentenza, nonché il socio di cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) assegnatario dell'alloggio, sia in via provvisoria, sia concessa in locazione con patto di futura vendita che a riscatto.

2. Il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione ICI limitatamente agli immobili per i quali si sono verificate variazioni, entro il termine previsto dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Gli appositi moduli comprensivi di istruzioni per la compilazione sono messi a disposizione dei contribuenti in tempo utile per la loro presentazione.

**3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.**

4. I pagamenti d'imposta erroneamente effettuati dal contribuente a questo Comune e dovuti per immobili siti in Comuni diversi, verranno trasmessi al Comune al quale sono effettivamente dovuti su esplicita richiesta del Comune stesso al netto di eventuali interessi maturati dal momento del versamento al momento del trasferimento.

5. Il contribuente può inoltrare per iscritto al Settore competente specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione dell'imposta in relazione a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. In tal caso il Settore competente provvederà alla risposta scritta e motivata entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui sopra, s'intende concordata l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Non si intendono condizioni di obiettiva incertezza quelle determinate da palese e grossolane carenze interpretative da parte del contribuente. Qualora pervengano istanze di interpello di analogo contenuto, il Settore competente può rispondere collettivamente attraverso il giornale locale, manifesti, e-mail e pubblicazioni sul sito internet del Comune.

**ART. 13**  
**LIQUIDAZIONE**



1. Potranno essere liquidati più anni contemporaneamente.

La Giunta Comunale potrà deliberare l'accorpamento delle operazioni di liquidazione a quelle di accertamento, riferite a specifiche annualità, fatte salve le liquidazioni già effettuate ed emesse alla data in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

2. **abrogato**

3. **abrogato**

#### **ART. 14 ACCERTAMENTO**

1. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi e delle spese di spedizione o notifica.

2. Fino alla scadenza del termine stabilito nel comma 2, l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

3. Potranno essere accertati più anni contemporaneamente con distinti atti.

4. È attribuita alla Giunta Comunale la facoltà di indirizzare l'azione di controllo espletata dal Funzionario Responsabile.

5. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'Autotutela sulla base dei criteri stabiliti dal relativo Regolamento.

#### **ART. 15 RIMBORSI**

1. **Ai sensi dell'art.1, comma 164 della Legge n.296/96, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, con apposita istanza entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.**

2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine **quinquennale** e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

#### **ART. 16 SANZIONI**

1. Si applicano, in via generale, le sanzioni previste dai D.Lgs. vi 471/472/473 del 1997 e loro successive modifiche ed integrazioni come meglio specificato nell'allegato A.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora, egli si sia conformato a indicazioni contenute negli atti normativi riguardanti la gestione ed applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili successivamente

modificate da provvedimenti dell'Amministrazione Finanziaria con decorrenza dalla data di efficacia dell'atto stesso.

#### **ART. 17 ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE**

L'accertamento può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 218/97 e secondo le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento "Accertamento con adesione".

#### **ART. 18 CONTENZIOSO**

Contro l'avviso di liquidazione e di accertamento, contro il provvedimento che irroga le sanzioni, contro il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 546 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 19 CONCILIAZIONE GIUDIZIALE**

1. Vale quanto contenuto nell'art. 48 del D.Lgs. 546/92 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento che disciplina le entrate comunali.

2. Il Sindaco può delegare oltre al Funzionario Responsabile anche altri Funzionari o Amministratori a rappresentarlo presso le Commissioni Tributarie.

3. Il Sindaco o suo delegato, per quanto concerne la capacità di stare in giudizio, stabilisce le condizioni necessarie per la formulazione o l'accettazione della proposta di conciliazione giudiziale.

#### **ART. 20 GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di riscossione del tributo è effettuato in forma diretta tramite il Tesoriere Comunale o dal Concessionario del servizio di riscossione nei modi e nei termini previsti dalle norme contenute nel D.Lgs 504/92 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico, finanziario, funzionale e organizzativo può affidare, anche disgiuntamente il servizio di riscossione, di liquidazione e di accertamento del tributo nelle forme associative previste negli art. 24,25,26 e 28 della Legge n° 142/90 oppure mediante convenzione con aziende speciali di cui all'art. 22 comma 3, lettera "c" della citata Legge 142/90, con società previste dalla successiva lettera "e", ovvero con società miste, ai concessionari di cui al DPR n°43/88, nonché ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/97.

3. La gestione dell'imposta, qualunque sia la forma prescelta dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito nel presente Regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti.

#### **ART. 21 VERSAMENTI**

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di altri, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso, in tal caso dovrà essere presentata al Servizio Entrate apposita comunicazione (su modelli predisposti dallo stesso servizio).

2. Con deliberazione di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi o differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessata da:

- gravi calamità naturali
- particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati dalla medesima deliberazione

3. I versamenti a seguito di liquidazioni e accertamenti emessi dal Comune saranno effettuati dal contribuente su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune o tramite il concessionario della riscossione.

## **ART. 22 COMPENSO INCENTIVANTE**

1. Ai sensi delle disposizioni degli art. 3, comma 57 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 è attribuita una percentuale pari al 10% delle somme riscosse a seguito di liquidazione e accertamento per il potenziamento del Servizio Entrate al personale addetto facente parte della struttura comunale come compenso incentivante secondo le indicazioni del funzionario Responsabile della gestione.

**3. Il compenso al personale del settore Entrate/Pubbliche Affissioni sarà ripartito dal Dirigente dell'Area Servizi Generali e alla Persona, in funzione del livello e dell'effettivo servizio prestato nell'anno solare in cui si è effettuata la liquidazione e l'accertamento dell'imposta con relativa determina dirigenziale.**

4. In caso di gestione diretta dell'imposta I.C.I. la Giunta Comunale attribuirà una percentuale non inferiore all'1% del riscosso al potenziamento del Servizio Entrate rispetto alle risorse strutturali, umane e di progettualità specifiche. (L.n. 662 del 23/12/96 art. 3 comma 57).

## **CAPO VI DISPOSIZIONI VARIE**

### **ART. 23 RINVIO**

1. Per quanto non espresso nel presente regolamento si rinvia ai contenuti del D.Lgs. 504/92 e sue successive modifiche ed integrazioni.

### **ART. 24 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.

<b>SANZIONI AMMINISTRATIVE</b>	
<b>TIPOLOGIA VIOLAZIONE COMMESSA</b>	<b>SANZIONE APPLICABILE</b>
<p><b>OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE/DENUNCIA</b>                      Dal 100% al 200% del tributo dovuto con un Minimo di € 51,65 (art. 14 D.L.vo 473/97)</p>	<p>Minimo € 51,65</p> <p>100% in caso di omessa presentazione per il primo anno e relativo versamento</p> <p>100% in caso di omessa presentazione denuncia di variazione comportante un maggior tributo per un importo fino al 25% di quello originario e relativa omissione del maggior versamento</p> <p>150% in caso di omessa presentazione denuncia di variazione comportante un maggior tributo per un importo superiore al 25% di quello originario e relativa omissione del maggior versamento</p> <p>200% in caso di omessa presentazione per anni successivi al primo e relativo versamento</p> <p>Riduzione a ¼ con adesione del contribuente</p>
<p><b>DICHIARAZIONE/DENUNCIA INFEDELE</b>                      Dal 50% al 100% del maggior tributo dovuto (art. 14 D.L.vo 473/97)</p>	<p>50% se infedele fino ad ¼ del tributo dovuto</p> <p>75% se infedele fino ad ½ del tributo dovuto</p> <p>100% se infedele oltre ½ del tributo dovuto</p> <p>Riduzione a ¼ con adesione del Contribuente</p>
<p><b>ERRORI E/O OMISSIONI CHE NON INCIDONO SULL'AMMONTARE DEL TRIBUTO</b>                      Da € 51,65 a € 258,23 (art. 14 D.L.vo 473/97)</p>	<p>€ 51,65 per mancata presentazione dichiarazione originaria o di variazione a fronte di versamenti effettuati in misura dovuta</p> <p>€ 51,65 per omessa, errata o incompleta indicazione di dati nella denuncia</p> <p>€ 51,65 per tardiva presentazione della denuncia a fronte di versamenti eseguiti</p>

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

<p><b>MANCATA TRASMISSIONE Di ATTI 0 DOCUMENTI, MANCATA RESTITUZIONE DI QUESTIONARI 0 QUESTIONARI RESI INCOMPLETI</b> Da € 51,65 a € 258,23 (art. 14 D.L.vo 473/97)</p>	<p>€ 258,23 per mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti richiesti</p> <p>€ 258,23 per mancata restituzione di questionari</p> <p>€ 206,58 per restituzione questionari non compilati</p> <p>€ 154,94 per restituzione questionari incompleti o infedeli relativamente a dati che incidono sulla determinazione del tributo</p> <p>€ 103,29 per restituzione tardiva di questionari o tardiva esibizione di atti o documenti, con riduzione a £ 1 00.000 se il ritardo non supera i 30 giorni</p> <p>€ 51,65 per restituzione questionari incompleti o infedeli relativamente a dati che non incidono sulla determinazione del tributo</p>
<p><b>VERSAMENTI OMESSI 0 TARDIVI</b> art. 13 D.L.vo 471/97</p>	<p>30% per importo non versato o versato in ritardo</p>
<p><b>VERSAMENTI CHE NON CONTENGONO ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PAGANTE E DELLA IMPUTAZIONE DELLA SOMMA VERSATA</b> Da € 103,29 a € 516,46 (art. 15 D.L.vo 471/97)</p>	<p>€ 103,29 per mancata indicazione dati relativi al soggetto pagante e mancata indicazione dati relativi al tributo pagato</p>

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

**TABELLA "B"**

**VALORI VENALI DI RIFERIMENTO DELLE AREE FABBRICABILI DAL 01/01/2011 AL 31/12/2011**

Zona P.R.G.	Indice fabbricabilità Mc/mq	superficie lorda di pavimento mq/mq	valori venali di riferimento con concessione edilizia al 1 gennaio		valori venali di riferimento di aree edificabili con licenza edilizia semplice o lottizzazione approvata		aree edificabili con lottizzazione	
			€/mc.	€/mq.	€/mc.	€/mq.	€/mc.	€/mq.
Zona B0 residenziale di risanamento e di ristrutturazione del centro storico	*		180,00		160,00		110,00	
Zona B1 di completamento residenziale	1,9		180,00		160,00		110,00	
Zona B2 di completamento residenziale	1,9		180,00		160,00		110,00	
Zona B3 di completamento residenziale	2		180,00		160,00		110,00	
Zona C per l'edilizia residenziale di espansione	**		180,00		160,00		110,00	
Zona D1 per l'artigianato e la piccola industria		1		110,00		105,00		90,00
Zona D2 industriale di saturazione		1		110,00		105,00		90,00
Zona D3 nuovi insediamenti industriali		0,8		110,00		105,00		90,00
Zona D4 – D9 insediamenti direzionali e commerciali		**		110,00		105,00		90,00
Zona F aree edificabili per attrezzature e impianti pubblici ed interesse pubblico		**		40,00		40,00		//

NOTE: \* Per la zona B0 vanno applicati gli indici previsti dal Piano particolareggiato per ogni singola unità di intervento

\*\* Vanno applicati gli indici e le condizioni previste dalle N.T.A. del P.R.G.

